

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3762

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALCONI MARCELLA, LEVI ARIAN GIORGINA, ALESSI CATALANO MARIA, SCARPA, ALBONI, MESSINETTI, MONASTERIO, MORELLI, DI MAURO ADO GUIDO, ZANTI TONDI CARMEN, PASQUALICCHIO, CINCIARI RODANO MARIA LISA, BERNETIC MARIA, MAULINI, BALDINI, RE GIUSEPPINA, SCIONTI

Presentata il 2 febbraio 1967

Istituzione di classi e scuole speciali statali, di istituti speciali e laboratori protetti e di scuole di specializzazione per il personale addetto

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge n. 2185 presentata il 13 marzo 1964 sulla « Tutela della salute mentale ed assistenza psichiatrica » prevede, nel quadro di una organizzazione unitaria e di settore dei servizi psichiatrici, il servizio medico-psico-pedagogico per soggetti in età evolutiva.

All'articolo 6 della suaccennata proposta si precisano i compiti del servizio ed all'articolo 7 si elencano le istituzioni di cui lo stesso deve poter disporre.

Si parla di classi differenziali, di scuole speciali, di istituti medico-pedagogici senza far cenno, negli articoli successivi, all'organizzazione di questi servizi che richiedono una stretta collaborazione tra scuola e servizio sanitario.

Trattando la nostra precedente proposta di legge, in modo globale, della tutela della salute mentale e dell'assistenza psichiatrica, non avevamo ritenuto opportuno soffermarci in quella sede su questo pur importante tema.

La presente proposta, mentre colma quella lacuna, investe altri problemi quali quelli della cura, educazione, rieducazione ed inserimento sociale dei ragazzi, affetti da disturbi fisici e psichici, che non possono « utilmente » frequentare la scuola per l'infanzia e dell'obbligo e presentano difficoltà temporanee o permanenti sul piano scolastico.

L'esigenza di una legge che inquadrì e regoli la materia si fa impellente in considera-

zione anche delle nuove possibilità di ricupero che le tecniche moderne ci offrono.

Per sintetizzare l'entità del problema ricordiamo che in ogni leva scolastica si possono calcolare circa 25 mila alunni che abbisognano di insegnamento speciale e circa 50-80 mila che richiedono insegnamento differenziato.

Attualmente i posti in scuola speciale sono 44.147, di cui 18.917 per anormali psichici (Annuario statistico ISTAT - 1965) ed i posti in classe differenziale si aggirano intorno ai 12.000. Ma anche le scuole esistenti non sempre soddisfano le esigenze per cui furono istituite, per una empirica selezione dei soggetti, una insufficiente preparazione del personale, una scarsa collaborazione tra organi scolastici ed *équipes* mediche, una inadeguata opera di assistenza alle famiglie. (*)

Questi difetti risultano particolarmente gravi nelle classi differenziali e nelle scuole speciali per bambini affetti da disturbi psichici.

Il problema dell'istruzione dei cosiddetti « subnormali » non può essere risolto solo isti-

(*) DINI P. L.: *Classi differenziali e scuole speciali*, Collana medico-pedagogica, Armando Armando Ed.; TERRANOVA F.-TRAINA COTTONE E.: *Contributo allo studio e indicazioni per una programmazione assistenziale dell'infanzia disadattata*; « Rivista italiana di sicurezza sociale », n. 1-2, 1966.

tuendo classi, istituti, scuole speciali, ma creando i presupposti perché l'attività medica e didattica si integrino validamente garantendo l'utilizzazione delle tecniche più appropriate.

I disturbi sono vari e di vario grado, determinati da cause diverse ed il gruppo dei minori non si presenta certo omogeneo come ai profani può sembrare. Talvolta lo stato del soggetto è legato ad una pluralità di cause che devono essere tutte considerate ed affrontate.

Il momento della selezione è fondamentale ed è fra i più delicati. Esso richiede l'opera di *équipes* mediche specializzate e la collaborazione di insegnanti e genitori: è il momento primo di quell'azione di cura e di ricupero che tecnici di diversa formazione dovranno condurre « assieme », intervenendo volta a volta sul ragazzo, sull'ambiente familiare e su quello sociale.

L'opera di ricupero deve infatti tener conto non solo del tipo e del grado del disturbo, delle sue cause e delle sue motivazioni, ma anche del modo con cui il bambino entra in contatto con l'ambiente e con la realtà, delle esperienze vissute, della situazione familiare e sociale.

Perché un'azione così complessa possa essere efficace, deve essere posta particolare attenzione alla preparazione del personale, sono necessari strumenti adeguati, mezzi sufficienti, istituzioni capillari e gratuite ed una società che sappia cogliere il valore umano e sociale dell'opera che viene condotta.

La proposta di legge che noi presentiamo si aggiunge a quelle dell'onorevole Dal Canton Maria Pia e dell'onorevole Ferrari, ma si discosta da esse in quanto vuole proporre una soluzione unitaria del problema nel quadro del servizio sanitario nazionale, quale noi lo prefiguriamo nel disegno di legge n. 1429 di iniziativa del senatore Maccarrone ed altri.

* * *

La proposta di legge è divisa in quattro titoli e si compone di 16 articoli. Sotto il primo titolo sono riuniti gli articoli che trattano della materia in generale. I primi precisano chi sono gli aventi diritto a beneficiare di insegnamento speciale, fissano le istituzioni necessarie, affermano che l'assistenza deve essere gratuita e che spetta alle Regioni il provvedervi.

Le Regioni delegano alle Province, come nella proposta di legge n. 2185, il compito di predisporre i piani provinciali, di istituire, regolamentare e gestire gli istituti speciali ed i laboratori protetti, di coordinare l'attività de-

gli altri Enti che hanno analoghi scopi istituzionali.

Le classi e le scuole speciali statali devono essere istituite dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero della sanità su proposta dei Consigli regionali, in base ai piani provinciali.

L'articolo 7 elenca le istituzioni attraverso le quali si deve articolare l'opera di rieducazione.

Non si è ritenuto di dover definire in appositi articoli le norme che devono regolare il funzionamento delle singole istituzioni, in quanto esse devono, a nostro parere, fare parte del regolamento alla legge.

Si è solo brevemente fatto cenno, all'articolo 10, ad alcuni criteri generali che dovrebbero regolamentare il funzionamento delle scuole speciali.

Desideriamo ad ogni modo precisare meglio, in questa sede, il nostro pensiero:

1) le classi per rieducazioni speciali accolgono per alcune ore al giorno quei ragazzi che, pur potendo seguire con profitto un insegnamento normale, abbisognano — per la presenza di un *deficit* specifico (dislalie, disortografie, dislessie, ecc.) — di rieducazioni particolari;

2) le classi differenziali, come le sezioni speciali di scuola per l'infanzia, accolgono i ragazzi che — pur richiedendo un insegnamento individualizzato ed impartito con ritmi diversi — possono — in ragione della scarsa entità del disturbo — vivere con profitto in una comunità di ragazzi normali;

3) le classi speciali devono invece ospitare gli alunni che presentano forme morbose tali da richiedere, oltre che un insegnamento speciale, un costante e qualificato intervento medico. Le classi speciali sono preferibilmente annesse a servizi medici (vedi ad esempio: classi speciali annesse al Centro diurno di osservazione e di cura del servizio medico-psico-pedagogico territoriale quale noi prefiguriamo nel nostro progetto di legge n. 2185);

4) le scuole speciali, come le scuole speciali per l'infanzia, accolgono i ragazzi che presentano disturbi tali da richiedere non solo un insegnamento speciale ed un intervento medico qualificato, ma anche una particolare organizzazione della loro vita in comunità. La scuola speciale deve avere direzione autonoma e l'*équipe* medica deve collaborare strettamente con la direzione pedagogica in modo che possa essere dato un indirizzo unitario alla azione di ricupero. La scuola speciale, come ogni altra istituzione speciale, deve assicurare,

oltre l'insegnamento, una completa assistenza sia nell'ambito della scuola che della famiglia e provvedere all'inserimento sociale dell'allunno al termine del ciclo scolastico. I corsi possono essere completati con corsi professionali;

5) gli istituti speciali non devono accogliere più di 50 ragazzi e l'organizzazione della vita in istituto deve essere di tipo familiare (gruppi da 8-12 soggetti);

6) ai laboratori protetti devono essere avviati solo quei ragazzi che, ultimati i corsi scolastici in scuola speciale, non sono in grado di integrarsi in un normale ambiente di lavoro o per i quali i tentativi di integrazione sono falliti.

L'articolo 8 elenca le funzioni degli organi del servizio sanitario nazionale a cui spetta l'opera di reperimento, l'attività diagnostica, la cura ed il controllo periodico dei casi ed afferma la esigenza di una stretta collaborazione tra personale medico e personale addetto alla rieducazione.

L'articolo 9 precisa la necessità di una preparazione adeguata del personale insegnante (la stessa precisazione abbiamo fatta nella proposta legge n. 2185 per quanto attiene all'*équipe* medica) e propone che vengano istituite delle direzioni per la « didattica speciale » con il compito di coordinare le diverse attività e di adeguare costantemente alle tecniche più moderne le metodiche usate. Speciale attenzione viene rivolta ai genitori, che devono essere considerati i cardini dell'opera di recupero.

Al titolo II sono riuniti gli articoli che trattano della formazione del personale e della loro carriera. Si preconizzano scuole stabili di specializzazione dove educatori ed insegnanti possano avere la stessa formazione di base. La durata dei corsi è portata a tre anni per gli insegnanti della scuola per l'infanzia ed elementare ed è fissata in tre anni per gli educatori. È limitata a due anni per i professori di scuola media, per gli insegnanti dei corsi professionali e per il personale dei laboratori protetti, data la funzione più settoriale che essi devono svolgere. I corsi sono gratuiti e i frequentanti hanno diritto al pre-salario in considerazione del carattere particolare della loro futura attività.

Si propongono per i diplomati della scuola di specializzazione ruoli a sé stanti, benefici economici ed una più rapida carriera. Si limitano gli orari di lavoro in considerazione del compito gravoso che insegnanti ed educatori devono compiere.

Al titolo III, si determinano le « competenze spese » e si precisa che l'onere per la

istruzione spetta al Ministero della pubblica istruzione, quello per l'assistenza medica al servizio sanitario nazionale, la gestione degli Istituti di ricovero e dei laboratori protetti alle province, il cui bilancio sarà opportunamente integrato dalla Regione.

Il titolo IV, infine, comprende le norme transitorie ed alcune disposizioni generali quali: l'impegno ad approntare il regolamento entro 6 mesi; il passaggio entro 5 anni delle scuole ed istituti speciali gestiti attualmente da Enti pubblici allo Stato o alle province secondo le relative competenze; la realizzazione dei piani provinciali entro 10 anni.

* * *

La presente proposta di legge intende dare una soluzione unitaria al problema dell'istruzione ed educazione — attraverso speciali tecniche rieducative — dei soggetti che presentano disturbi fisici e psichici.

Oggi molti di questi ragazzi sono lasciati ai margini della società. Rifiutati dalle scuole normali e obbligati ad una ripetenza plurima, impossibilitati a frequentare istituzioni speciali tuttora insufficienti e spesso troppo costose, essi finiscono con il vivere isolati in un clima familiare spesso angosciante. Nei ragazzi, i cui disturbi sono meno gravi, nasce, non raramente, la rivolta verso la società, e lasciati in balia di se stessi diventano dei piccoli dissociali.

Per le famiglie meno abbienti il problema si fa particolarmente assillante, soprattutto quando il rifiuto della società costringe un familiare a rinunciare ad un regolare lavoro per occuparsi del figlio.

Noi abbiamo il dovere — e la Costituzione ce lo indica — di mettere fine a questo stato di cose, che colpisce non solo il ragazzo ma anche la famiglia e la società. Chi non si occupa di questi problemi non può forse rendersi conto del turbamento profondo dei genitori, che, già duramente provati dalla malattia del figlio, vedono giorno per giorno sfuggire ogni possibilità di aiutarlo; né si rendono conto del costo sociale della mancanza di un intervento precoce, che permetterebbe recuperi insperati, darebbe alle famiglie serenità e fiducia ed alla società nuove energie.

Da troppi anni appelli accorati di medici, insegnanti, genitori, sociologi rimangono senza risposta.

Noi confidiamo che gli onorevoli colleghi, sensibili al grave problema che abbiamo prospettato, vogliano impegnarsi a predisporre strumenti legislativi atti a risolverlo.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1.

Tutti i soggetti dai 3 ai 18 anni affetti da disturbi fisici o psichici, che non possono frequentare « utilmente » la scuola per l'infanzia e la scuola dell'obbligo, hanno diritto di beneficiare — gratuitamente — di idoneo insegnamento in classi, scuole speciali statali ed in istituti speciali.

Tutti i soggetti affetti da disturbi fisici o psichici, che, superati i 18 anni, non possono essere integrati in una normale attività lavorativa, hanno diritto di usufruire di particolari condizioni di lavoro in laboratori protetti.

A tale assistenza provvedono le regioni, secondo quanto disposto dalla presente legge.

ART. 2.

Le regioni delegano alle province, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, il compito di:

- 1) predisporre i piani provinciali in accordo con il Comitato provinciale di sanità ed il rappresentante provinciale della pubblica istruzione;
- 2) istituire, regolamentare e gestire gli istituti speciali ad internato e i laboratori protetti;
- 3) coordinare tutti gli Enti sia pubblici che privati, la cui attività, nel territorio della provincia, abbia attinenza con l'istruzione, la cura e l'avviamento al lavoro dei soggetti di cui trattasi.

ART. 3.

Il piano provinciale precisa il numero dei soggetti che abbisognano di insegnamento speciale, il tipo di insegnamento, il numero di classi, scuole, istituti e laboratori protetti necessari e la loro dislocazione sul territorio provinciale; determina la sfera di azione di ciascuna istituzione, tenuto conto delle suddivisioni territoriali del Servizio sanitario nazionale.

ART. 4.

La regione coordina in un piano regionale i vari piani provinciali predisposti ai sensi dell'articolo 2 n. 1), coordina a livello regionale le attività esercitate dalle province ai sensi dell'articolo 2 nn. 2) e 3), integra, se occorre, il bilancio di spesa del servizio e può istituire Centri regionali di studio e ricerca, sentite le Amministrazioni provinciali della regione ed il rappresentante regionale del Ministero della pubblica istruzione.

La Regione esercita le proprie attribuzioni avvalendosi del Comitato regionale di sanità integrato dal rappresentante regionale della pubblica istruzione.

ART. 5.

Le classi e le scuole speciali statali vengono istituite dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero della sanità su proposta del Consiglio regionale.

ART. 6.

L'alta sorveglianza ed il coordinamento nazionale nonché ogni altra attribuzione concernente la disciplina, le norme e gli indirizzi generali in materia spettano al Ministero della sanità di concerto con il Ministero della pubblica istruzione.

ART. 7.

Sono istituiti:

A) per la scuola per l'infanzia:

sezioni speciali, scuole speciali, istituti speciali;

B) per la scuola d'obbligo:

classi per rieducazioni speciali, classi differenziali, classi speciali propriamente dette, scuole speciali, istituti speciali.

Le classi, le scuole e gli istituti speciali si suddividono in:

1) scuole o istituti « per gracili »: per ragazzi normodotati gracili od affetti da malattie subacute o croniche (tubercolotici, cardiopatici, reumatici, diabetici, epilettici, ecc.);

2) classi, scuole o istituti medico-pedagogici: per ragazzi affetti da disturbi della sfera intellettuale;

3) classi, scuole o istituti medico-psicopedagogici: per ragazzi affetti da disturbi della sfera affettiva e del comportamento;

4) classi, scuole o istituti per ambliopici;

5) classi, scuole o istituti per otologopatici;

6) classi, scuole o istituti per motulesi (ivi compresi i ragazzi affetti da distrofia muscolare progressiva).

Per i giovani che, terminata la scuola dell'obbligo, abbisognano di una migliore qualificazione professionale o non possono essere immessi in una normale attività lavorativa, sono istituiti dei laboratori protetti ad internato ed a semi-internato.

ART. 8.

Il reperimento dei soggetti che abbisognano di insegnamento speciale è effettuato dal Servizio sanitario nazionale attraverso i servizi di pediatria dell'unità di base ed i servizi di prevenzione e profilassi individuale e collettiva, i servizi medico-sociali per la maternità e la prima infanzia e i servizi di igiene e medicina della scuola dell'unità sanitaria locale.

L'ammissione ad una classe, scuola o istituzione speciale è subordinata ad una specifica richiesta del servizio di igiene e medicina della scuola e del servizio specialistico competente.

Il servizio medico collabora con il personale addetto all'istruzione ed all'assistenza degli alunni ed è corresponsabile del funzionamento delle classi, scuole ed istituzioni speciali.

Il controllo medico dei giovani ammessi ai laboratori protetti è effettuato dai servizi specialistici competenti e dai servizi di igiene e medicina del lavoro delle unità sanitarie locali.

ART. 9.

Le persone addette all'assistenza ed all'insegnamento dei soggetti ammessi nelle istituzioni speciali devono essere in possesso del diploma della scuola statale di specializzazione prevista dall'articolo 12 della presente legge.

In ogni provincia sono istituite una o più direzioni « per la didattica speciale » con il compito di coordinare le diverse attività e di adeguare costantemente alle tecniche più moderne le metodiche usate. Ogni direzione non può coordinare l'attività di più di 30 classi. Qualora, in una provincia esistano più direzioni per la didattica speciale, la loro attività è coordinata da un ispettore « per la didattica speciale ».

Ogni decisione relativa all'organizzazione dei servizi e ai programmi didattici deve essere presa in accordo con i servizi medici competenti.

Il direttore « per la didattica speciale » deve essere in possesso del diploma di specializzazione ed avere insegnato in classi o scuole speciali statali per almeno 5 anni.

Sono organizzati a cura della direzione per la didattica speciale, di concerto con i servizi di igiene e di medicina della scuola, corsi gratuiti per i genitori allo scopo di permettere loro, attraverso una più approfondita conoscenza dei disturbi dei propri figli, di meglio partecipare all'opera di rieducazione.

ART. 10.

Le classi e scuole speciali statali hanno calendario scolastico uguale a quello delle scuole ordinarie.

Durante il periodo estivo sono organizzate colonie speciali di vacanza.

La scuola speciale deve assicurare, oltre l'insegnamento, una completa assistenza nell'ambito della scuola e della famiglia.

I corsi scolastici possono essere completati con corsi professionali.

Gli alunni devono poter godere dell'assistenza in scuola speciale per almeno 8 ore giornaliere.

Gli istituti speciali ad internato hanno funzionamento analogo a quello delle scuole speciali.

Sono estesi alle classi e scuole speciali statali tutti i benefici di legge relativi all'assistenza degli alunni frequentanti le scuole per l'infanzia e le scuole dell'obbligo.

ART. 11.

Per ogni esercizio finanziario devono essere stanziati in appositi capitoli di bilancio del Ministero della sanità e della pubblica istruzione somme da erogarsi in:

1) contributi per costruzioni, restauri, potenziamento, nonché per le attrezzature ed il funzionamento dei servizi previsti dalla presente legge;

2) contributi per ricerche scientifiche, per corsi di aggiornamento, per borse di studio e per la preparazione del personale.

TITOLO II

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
PER IL PERSONALE
ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SPECIALI

ART. 12.

Le scuole statali di specializzazione che conferiscono i titoli di insegnante e di educatore « specializzato » hanno la durata di 3 anni accademici.

Esse sono istituite almeno in ogni capoluogo di regione, presso la facoltà di psicologia o di magistero, di concerto con la facoltà di medicina.

I programmi delle scuole statali di specializzazione comprendono corsi di materie mediche, psichiatriche, psicologiche e lo studio approfondito dei diversi metodi di istruzione, educazione, rieducazione dei disturbi che possono intralciare un normale apprendimento ed un normale inserimento nella vita sociale. I corsi sono completati da periodi di tirocinio pratico di durata non inferiore ad un anno.

Sono utilizzate come sedi per il tirocinio pratico le istituzioni speciali riconosciute idonee dalla commissione di cui all'articolo 13.

Durante il tirocinio pratico lo studente si deve perfezionare nella branca di lavoro in cui dovrà operare in seguito (educatore, insegnante di scuole medico-pedagogiche, per ambliopici, per otologopatici, ecc.).

Per accedere alle scuole statali di specializzazione ed ottenere il titolo di insegnante specializzato il candidato deve essere in possesso del titolo di abilitazione magistrale. Per ottenere il titolo di educatore specializzato i candidati devono essere in possesso di un diploma di scuola media superiore.

Per gli insegnanti di scuola media che devono applicare una didattica speciale in classi differenziali o speciali vengono istituiti corsi biennali presso le scuole statali di specializzazione.

Il programma di tali corsi deve comprendere, oltre lo studio approfondito dello sviluppo psicologico dell'adolescente e della sua psicopatologia, un periodo di tirocinio pratico non inferiore ai 6 mesi.

Per gli insegnanti dei corsi professionali e per il personale dei laboratori protetti, sono istituiti corsi biennali a cui sono ammessi i periti tecnici.

I corsi sono gratuiti e i frequentanti hanno diritto al presalario.

ART. 13.

Il programma dei corsi di specializzazione e le sedi di tirocinio sono definiti da una apposita commissione di cui fanno parte: 10 deputati e 10 senatori, nominati dai presidenti delle rispettive assemblee, affiancati da una commissione consultiva di cui fanno parte: due docenti di pedagogia esperti in didattica speciale, due docenti di neuropsichiatria infantile di cui uno esperto nella rieducazione

dei motulesi, un docente di psicologia, un docente di oculistica, un docente di otorinolaringoiatria, esperti nelle tecniche di rieducazione; due direttori od insegnanti di scuola o istituto speciale designati dalle proprie organizzazioni sindacali; due professori di scuola media con pratica di insegnamento in classi differenziate o speciali designati dalle loro organizzazioni sindacali; due direttori di scuole magistrali ortofreniche, nominati dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro della sanità in azione congiunta.

ART. 14.

Per i diplomati della scuola di specializzazione sono banditi appositi concorsi e istituiti ruoli speciali. I diplomati che prestano servizio in classi, scuole od istituti speciali, sia in qualità di insegnante che di educatore, hanno diritto ad un assegno mensile, in aggiunta alle normali competenze, equivalente ad un terzo dello stipendio base della categoria a cui appartengono (insegnanti di scuola materna-elementare-media).

È riconosciuta ad ogni effetto giuridico ed economico l'anzianità convenzionale di un anno per ogni biennio di servizio prestato in classi, scuole, istituti speciali.

L'orario di lavoro degli insegnanti di classi, scuole, istituti speciali non può superare le 25 ore settimanali. Per gli educatori l'orario di lavoro non può superare le 30 ore settimanali.

TITOLO III

DISTRIBUZIONE DEGLI ONERI

ART. 15.

Le spese per l'istruzione e l'assistenza scolastica dei soggetti che abbisognano di insegnamento speciale in una delle istituzioni previste dalla presente legge sono a carico del Ministero della pubblica istruzione.

Le spese per l'assistenza medica agli alunni ammessi alle istituzioni speciali previste dalla presente legge sono a carico del servizio sanitario nazionale.

Le spese di gestione degli istituti speciali e dei lavoratori protetti sono a carico del bilancio delle Province opportunamente integrato dalla Regione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ART. 16.

Tutte le scuole ed istituzioni speciali gestite da Enti pubblici devono, entro 5 anni dalla promulgazione della presente legge, essere assunte a carico del Ministero della pubblica istruzione o della Provincia a seconda delle loro competenze.

Il personale che presta servizio in dette istituzioni verrà integrato, a seconda delle funzioni, nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, delle amministrazioni provinciali o del Servizio sanitario nazionale.

Il Ministero della pubblica istruzione deve istituire, entro un anno dalla promulgazione della presente legge, scuole statali di specializzazione per il personale addetto alle istituzioni speciali, almeno in ogni capoluogo di regione.

Tutti coloro che prestano servizio da almeno 3 anni in classi od istituzioni speciali statali o dipendenti da Enti pubblici e che sono in possesso del diploma rilasciato dalle scuole magistrali ortofreniche o del certificato conseguito al termine dei corsi di fisio-patologia di cui all'articolo 404 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, hanno diritto di usufruire del trattamento economico spettante ai diplomati delle nuove scuole di specializzazione.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge devono essere istituiti corsi statali gratuiti di aggiornamento per gli insegnanti e gli educatori di classi, scuole, istituti speciali statali o gestiti dagli Enti locali.

Il regolamento alla legge deve essere emanato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa.

Entro 10 anni deve essere completata la rete di istituzioni speciali contemplate nei piani regionali predisposti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.